



ORDINANZA IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA  
PG. n. 115283/12.6

## IL SINDACO

Premesso che questo Comune ha approvato in data 17/12/2001 un nuovo regolamento di Polizia Mortuaria. Ai sensi dell'art. 51 dello stesso regolamento i loculi non sono più rinnovabili alla loro scadenza. Si tratta di un provvedimento che consente di liberare con una certa gradualità diverse tombe nei cimiteri garantendo un buon numero di sepolture anche nei cimiteri frazionali dove la maggior parte dei cittadini desiderano essere tumulati. In sostanza i loculi concessi dal 1 gennaio 1972, avendo una durata trentennale, sono già soggetti ad estumulazione ordinaria.

Richiamato l'art. 16 del regolamento citato che prevede, tra l'altro, un periodo di rotazione di 5 anni nel campo delle salme indecomposte qualora al momento dell'estumulazione ordinaria i resti mortali provenienti dal loculo non siano riducibili e collocabili in apposite cellette ossario o in altri loculi. Le inumazioni avvengono mediante l'impiego di feretri biodegradabili e in taluni casi, ai sensi della circolare ministeriale n. 10/98 si ricorre all'uso di sostanze biodegradanti per facilitare la ripresa del processo di mineralizzazione riducendo il tempo di inumazione a due anni. Questo sistema è comunque ostacolato dalla carenza di campi di inumazione atti ad ospitare tutti i resti mortali non completamente indecomposti. Ciò preoccupa non poco l'Amministrazione comunale intenzionata a garantire l'avvicendamento delle salme nei loculi in un'ottica di salvaguardia del servizio cimiteriale. Tra l'altro l'art. 49 del DPR n. 285/90 stabilisce l'obbligo di disporre di almeno un cimitero per le sepolture a sistema di inumazione.

Atteso che risulta urgente e necessario aggiungere altre possibilità a quelle esistenti per cercare di arginare il fenomeno di occupazione dei campi di inumazione ormai prossimi alla saturazione. Appare opportuno il ricorso, se pur volontario, alla cremazione dei resti mortali provenienti dall'estumulazione ordinaria. Resta inteso il pieno rispetto della volontà dei parenti interessati qualora ne facciano espressa richiesta nei termini previsti. Non si tratta di prendere in considerazione in questa sede le estumulazioni di salme tumulate da meno di anni venti e nemmeno quelle provenienti da loculi il cui contratto

di concessione non sia scaduto. I resti mortali da avviare eventualmente a cremazione, sarebbero esclusivamente quelli provenienti da estumulazione ordinaria e quelli provenienti da esumazione. Restano ferme in ogni caso le altre possibilità contemplate dalla legge.

Vista la circolare ministeriale n.10/98 la quale all'art. 4 prevede espressamente la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR n.285/90 precedente inumate o tumulate in osservanza di quanto previsto dall'art.79 del DPR n.285/90. Viene fatto riferimento a cadaveri veri e propri e non a resti mortali. Questi, ai sensi dell'art 1 della circolare stessa possono evidentemente risultare scheletrizzati ma anche mummificati, saponificati, corificati ecc..a seconda del tempo e tipo di sepoltura. Non a caso la circolare cita espressamente la cremazione di resti ossei differenziandoli dai resti mortali con la differenza che, per questi ultimi, se appartenenti a persona deceduta prima dell'entrata in vigore del DPR 285/90, occorre per la cremazione la richiesta del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Preso atto delle considerazioni espresse dal coordinatore sanitario dell'AUSL in data 26/08/2003 prot. n. 11750

Richiamati:

- Il DPR n.285/90
- La circolare del Ministero della Sanità n.24/93
- La circolare del Ministero della sanità n.10/98

Visto l'art. 54 comma 1 del Dlgs n. 267/2000 recante il testo unico in materia di Enti Locali

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento urgente e temporaneo atto a contribuire alla salvaguardia dei campi di inumazione dei cimiteri continuando a garantire nel contempo le sepolture nei loculi. Più precisamente si tratta di dare avvio all'opzione volontaria di cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione ordinaria ancorchè non completamente scheletrizzati.

Per tutto quanto espresso in premessa

DISPONE

la possibilità di avviare a cremazione i resti mortali ancorchè non completamente scheletrizzati provenienti da estumulazioni ordinarie di loculi.

Il presente provvedimento ha natura temporanea ed urgente e resterà in vigore, salvo il varo di nuovi progetti legislativi in materia fino a tutto il 2005.

Scaduto tale termine il presente atto potrà essere riconsiderato ed eventualmente riproposto a condizione che vi siano i necessari presupposti per intervenire.

SINDACO  
Barbolini )

IL  
( dott. Giuliano